

Per la Cassazione non è necessario che la vittima opponga resistenza fisica

C'è lo stupro se il consenso è strappato con un raggio

DI MONICA COCCO

Commette reato di stupro chi strappa il consenso alla vittima mediante raggiri, sotto qualunque forma. Per la consumazione di questo delitto, infatti, non sempre è necessario che la vittima opponga resistenza. Con questa motivazione la Corte di cassazione, con la sentenza n. 250/2001, ha ritenuto di non accogliere il ricorso di un uomo, già condannato dalla Corte d'appello di Milano, il quale, dopo essersi spacciato per uomo d'affari, aveva convinto alcune giovani donne ad avere relazioni intime con lui, promettendo in cambio un lavoro. I giudici di legittimità hanno chiarito che la violenza sessuale non consiste esclusivamente nell'esplicazione di una violenza fisica alla quale la vittima non riesce a sottrarsi, ma può concretarsi in varie forme. Nel caso di specie, il ricorrente aveva posto la vittima in condizioni «di non poter opporre tutta la resistenza che avrebbe voluto, soprattutto quando il reato sia stato consumato approfittando della situazione di difficoltà e dello stato di diminuita resistenza in cui la vittima si sia trovata». Perciò, anche se le vittime non si ribellano, né si sottraggono all'atto, commette violenza ai sensi dell'art. 609 bis del codice penale chi con l'esercizio della violenza, del-

la minaccia o mediante abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali. La norma aggiunge che il delitto in questione è consumato anche quando l'autore abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto e anche quando l'autore trae in inganno la vittima sostituendosi a un'altra persona.

Nella fattispecie, le giovani donne non avevano osato ribellarsi alle richieste del presunto datore di lavoro, con la speranza di raggiungere un'allettante sistemazione in un periodo di difficoltà economiche. L'uomo, affetto peraltro da Hiv, ha sostenuto, dinanzi alla Corte di cassazione, che l'inganno finalizzato a ottenere relazioni intime non è penalmente rilevante a meno che non ci sia una vera e propria sostituzione di persona. I giudici hanno osservato che attribuire a se stessi qualità e poteri che non si hanno, come offrire falsamente un lavoro a persone in cerca di occupazione, costituisce una sostituzione di persona, e quindi un vero e proprio inganno, integrando, così, l'ipotesi di cui al comma 2, punto 2 dell'art. 609 bis cod. pen. Si tratta di un raggio che sorprende la buona fede e l'ingenuità delle vittime, viziandone ogni consenso.

Secondo la Corte, non è necessario che la sostituzione avvenga

in senso fisico, che, cioè, l'autore sostituisca, a tutti gli effetti, un'altra persona esistente, poiché il codice penale «comprende e riflette una vasta gamma di rapporti vari».

Con questa interpretazione, la Corte vira rispetto ad altre decisioni più rigorose e meno favorevoli alla vittima balzate, poco tempo fa, agli onori della cronaca. Con la pronuncia in esame, la cassazione non soltanto non ha confermato che togliersi un determinato indumento sia indice di consenso da parte della vittima, ma, sulla scorta della «vasta gamma dei rapporti», ha ritenuto addirittura che un vero e proprio consenso non è sufficiente a far cadere l'ipotesi di violenza sessuale, essendo tale consenso estorto alla vittima in evidente posizione di inferiorità con un inganno. (riproduzione riservata)

**TRIBUTARISTI-INAIL,
FIRMATA L'INTESA**
È stata siglata ieri a Roma l'intesa tra l'Inail e le quattro associazioni dei consulenti tributari Ancit, Ancot, Int e Lapet. Per i tributaristi l'accordo prevede tra l'altro l'accesso alle banche dati dell'istituto (si veda ItaliaOggi dell'11/11/2001).